

Rottamazione- Ter

ENTRO IL 31 LUGLIO 2019 LA DOMANDA

ALLEGATO IL NUOVO MODELLO

Tecnici&Professione

ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA"

Il Decreto Legge n. 34/2019 (“decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, prevede la riapertura dei i termini per aderire al “Saldo e stralcio” delle cartelle (Legge n. 145/2018). La nuova **scadenza** è fissata al **31 luglio 2019**.

Con la **pace fiscale** è possibile regolarizzare le pendenze tributarie con l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AeR, ex Equitalia) e le multe dovute a vario titolo. Tra le ultime norme approvate in merito ci sono quelle contenute nel **Decreto Crescita** (DL n. 34/19), che ha fatto seguito a quanto previsto dal precedente **Decreto Fiscale** (DL n. 119/18) e dalla **Legge di Bilancio 2019** (Legge n. 145/2019), portando a 10 i tipi di sanatorie fiscali ai quali i contribuenti possono aderire.

Con la pubblicazione del **nuovo modulo DA-2018-R** per la **rottamazione delle cartelle** l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha dato ufficialmente il via alle nuove istanze di adesione alla definizione agevolata dei ruoli.

Il **nuovo modulo DA-2018-R** allegato alla presente, dovrà essere utilizzato per le **domande di rottamazione ter** da inviare entro la fine di luglio. Restano invariate le istruzioni su carichi ammessi, esclusi e modalità di pagamento. Entro il 31 luglio quindi è possibile presentare la **domanda** di accesso alla **definizione agevolata dei ruoli** affidati tra il 2000 ed il 2017.

Grazie alla **rottamazione ter** i contribuenti con **cartelle affidate tra il 2000 e il 31 dicembre 2017** potranno beneficiare dello stralcio totale di sanzioni ed interessi sul debito maturato. Si tratta di una delle parti che compongono il progetto della pace fiscale. **Chi farà domanda entro il 31 luglio 2019 potrà pagare il debito maturato, al netto di sanzioni ed interessi, in un massimo di 17 rate.** Chi ha presentato domanda entro aprile avrà a disposizione una rata in più: la prima dovrà essere pagata entro il 31 luglio.

Ecco le 10 Sanatorie Fiscali

1. Adesione agevolata PVC

Si tratta di una sorta di estensione del ravvedimento operoso ai casi in cui sia già iniziata una verifica fiscale. Le regole applicative della **definizione agevolata dei processi verbali di contestazione** sono contenute nella circolare dell’[Agenzia delle Entrate n. 7/2019](#), che riguarda l’applicazione dell’articolo 1 del DL n. 119/2018. La norma prevede la possibilità di **sanare** il contenuto integrale dei processi verbali di contestazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, per velocizzare i tempi di definizione semplificando i rapporti fisco contribuente. Necessario regolarizzare la totalità delle violazioni constatate riferite al singolo periodo di imposta oggetto del processo verbale, senza poter scegliere quali violazioni regolarizzare (a differenza dell’ordinario ravvedimento).

2. Definizione agevolata multe e tributi locali

Fra le misure inserite nel Decreto Crescita (articolo 15 del dl 34/2019) è stata confermata l'annunciata **rottamazione delle tasse locali**, che consente di sanare cartelle di pagamento per irregolarità IMU, TASI, TARI e quant'altro. Questo però soltanto laddove gli enti territoriali (Comuni, Province, Regioni) abbiano deciso di aderire alla sanatoria, con specifica **delibera** emanata entro fine giugno 2019.

3. Rottamazione-Ter

Sempre il Decreto Crescita ha fissato nuovi termini per l'adesione alla **Rottamazione-Ter**, prorogandola fino al **31 luglio 2019**. Per chi approfitta di questa nuova possibilità, la lettera di risposta con le somme dovute e i bollettini saranno inviati da Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il **31 ottobre**. La scadenza della prima rata è fissata al 30 novembre 2019.

4. Saldo e stralcio

La conversione in legge del Decreto Crescita ha riaperto i termini sempre fino al **31 luglio 2019** per presentare le domande anche del cosiddetto **saldo e stralcio** destinato a contribuenti con reddito fino a 20mila euro, prevede anche uno sconto fiscale, parametrato all'ISEE (ci sono tre scaglioni con aliquote al 16, 20 e 35%). Anche in questo caso la lettera di risposta con le somme dovute e i bollettini saranno inviati da Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il **31 ottobre** e la scadenza della prima rata è fissata al 30 novembre 2019.

5. Liti fiscali pendenti

La **pace fiscale** sulle **liti pendenti** ha consentito a chi ha presentato domanda entro maggio 2019 di sanare debiti fiscali quali: avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata. La norma di pace fiscale prevede un'aliquota diversa a seconda del grado di giudizio pendente al 24 ottobre 2018.

6. Rottamazione delle cartelle doganali

L'articolo 5 del D.L. 119/2018 previsto la possibilità di rottamare anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche a titolo di risorse proprie tradizionali (tra cui **dazi della tariffa doganale comune**) e di **IVA riscossa all'importazione**. L'agevolazione consiste nel non dover versare sanzioni e una parte di interessi per tributi doganali, dazi e IVA all'importazione. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

7. Avvisi di accertamento

La definizione agevolata degli **atti del procedimento di accertamento**, quindi avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione è regolata dall'**articolo 2** del Decreto Fiscale. Gli atti devono essere stati **notificati** entro la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e non devono essere stati **impugnati**. Le somme dovute dovranno essere versate entro il prossimo **23 novembre 2019**.

Stesso discorso per gli **inviti al contraddittorio** relativi ad accertamenti delle imposte sui redditi, IVA e altre imposte indirette: sono definibili, se notificati entro il 24 ottobre 2018 e vanno pagate le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018. Anche per gli **atti di adesione** la data di riferimento, entro la quale devono essere stati sottoscritti, è il 24 ottobre 2018 e anche in questo caso si versano le sole imposte, senza le sanzioni, interessi ed eventuali accessori, ma il pagamento deve essere effettuato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell'atto, decorrente dallo stesso 24 ottobre, quindi entro il **13 novembre 2019**.

8. Cassette di sicurezza

Per ora si tratta di un'ipotesi che potrebbe diventare realtà con la Legge di Bilancio 2020: un condono sui **contanti** nelle **cassette di sicurezza**, che eliminerebbe le sanzioni, applicando solo la tassazione originariamente dovuta, ma solo una parte dell'intera somma che viene dichiarata (ad esempio, il **30-50%**). Il condono è limitato alle cassette italiane (non si potranno far emergere capitali portati all'estero) e saranno previsti meccanismi per escludere proventi di reati (riciclaggio e via dicendo).

9. Saldo e stralcio imprese

La **Legge di Bilancio 2020** potrebbe contenere anche un saldo e stralcio per le imprese in difficoltà, ad esempio nei casi in cui sia ufficializzato lo stato di **crisi d'impresa**, con una serie di ulteriori **paletti** che potrebbero riguardare il bilancio (indebitamento, liquidità) oppure essere legati ad altri fattori per le aziende che non presentano obbligatoriamente il bilancio.

10. Pace fiscale bis imprese

Allo studio del governo anche un **condono**, con aliquote agevolate (fra il 20 e il 30%), per chiudere **accertamenti in corso**. Sarebbe una misura limitata a determinate tipologie di controllo fiscale, di natura presuntiva e di difficile soluzione (casi di abuso del diritto, in cui cioè il confine fra il reato commesso e il paletto normativo è molto labile). Si tratta di una misura che riguarda prevalentemente le **grandi imprese** (più propense a comportamenti fiscali aggressivi).

ATTENZIONE: questo modello può essere utilizzato, **esclusivamente**, per richiedere, **entro il 31 luglio 2019**, la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 16-bis del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019¹.

La presentazione di dichiarazioni aventi ad oggetto carichi non rientranti nell'ambito applicativo² della definizione agevolata ovvero già ricompresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018 presentate, **entro il 30 aprile 2019¹**, non produrrà alcun effetto e non determinerà alcuna sospensione dei pagamenti e delle attività di recupero coattivo.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ("ROTTAMAZIONE-TER")

DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2017

RIAPERTURA TERMINI

(Art.16-bis del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....

a..... (Prov.....) codice fiscale.....

in proprio (persone fisiche);

in qualità di.....
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

del/della.....

codice fiscale.....

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** al seguente indirizzo:

Comune.....(Prov.....), via/piazza.....

CAP.....telefono.....presso (indicare eventuale domiciliatario).....

OPPURE

alla casella di Posta elettronica certificata (PEC).....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** (c.d. "Rottamazione-Ter") dei carichi rientranti nell'ambito applicativo² di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 affidati all'Agente della riscossione³ **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**:

contenuti nell'elenco delle cartelle/avvisi⁴ che allega come parte integrante di questa dichiarazione oppure

contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi⁴:

N. Progr.	Numero cartella/avviso	N. Progr.	Numero cartella/avviso
1		4	
2		5	
3		6	

¹ L'art 16-bis, comma 1, del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ha riaperto i termini per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, relativamente ai debiti **non già ricompresi** in dichiarazioni di adesione presentate, entro il 30 aprile 2019, ai sensi del medesimo articolo 3.

² Rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata (c.d. Rottamazione-ter) i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 **ad eccezione** di quelli non definibili ai sensi dell'art. 3, comma 16, del D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018.

³ Operante su tutto il territorio nazionale a esclusione della regione Sicilia.

⁴ Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell'INPS.

Con riferimento all'elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, dichiara di voler aderire alla definizione agevolata **soltanto** per i seguenti carichi (da compilare **solo nel caso** in cui si voglia aderire alla definizione agevolata limitatamente ad alcuni carichi presenti nelle cartelle/avvisi precedentemente indicati):

Rif. N. Progr.	Identificativo carico	Rif. N. Progr.	Identificativo carico

DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

UNICA SOLUZIONE - scadenza 30 novembre 2019

oppure

NEL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTE DALLA NORMA⁵

oppure

nel seguente NUMERO DI RATE (indicare un numero di rate compreso tra 2 e 16)⁵.

ATTENZIONE:

Qualora non venga barrata alcuna delle soluzioni rateali, il pagamento si intende richiesto **nel numero massimo di rate stabilito⁵** ferma restando la facoltà di eseguire il versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2019. Qualora invece venga indicato un numero di rate superiore a quello previsto, il pagamento si intende comunque richiesto per il numero massimo stabilito.

*In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. In caso di mancato o insufficiente versamento, ovvero in caso di tardivo versamento superiore a cinque giorni, dell'unica rata o di una delle rate, **la definizione non produce effetti.***

DICHIARA INOLTRE

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione

oppure

che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

Riquadro da compilare solo in caso di dichiarazione effettuata dal titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro

DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) di essere:

..... del/della.....
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018⁶, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e di accettarne i contenuti.

Luogo e data..... Firma.....

N.B. Allegare copia del documento di identità del dichiarante solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello. Nell'ipotesi di presentazione, allo sportello o tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

⁵ L'art. 16-bis, comma 1 lett. b), del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, prevede che le somme dovute a titolo di definizione agevolata possano essere versate, in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2019 oppure nel numero massimo di **17 rate** consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. **Limitatamente** ai debiti relativi ai carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 148/2017, per i quali non sia stato effettuato, entro il 7 dicembre 2018, il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, l'art. 16-bis, comma 1, lett. e), del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, prevede che le somme dovute a titolo di definizione agevolata possano essere versate, in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure nel numero massimo di **nove rate** consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20%, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

⁶ Sulla base delle ulteriori previsioni contenute nell'art. 16-bis, comma 1, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019.
Mod. DA-2018-R del 01/07/2019

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Io sottoscritto/a.....

in proprio;

in qualità di.....

(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

del/della.....

delego il/la Sig./Sig.ra.....

a consegnare questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa a questa dichiarazione di adesione.

Luogo e data.....

Firma del delegante.....

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE

Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione per l'ambito provinciale di.....

allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000

OPPURE

attesto, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra.....
identificato/a mediante documento di riconoscimento..... n.....
rilasciato da..... in data.....

Data..... Nome, cognome e firma del dipendente addetto.....

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. Rottamazione-ter) deve essere presentata:

- tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell' Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (elenco sotto riportato)
oppure
- agli sportelli dell' Agenzia delle entrate-Riscossione.

Si ricorda, inoltre, che è possibile presentare la domanda di adesione in **modo semplice e veloce**, compilando l'apposito **form online** presente sul portale www.agenziaentrate.riscossione.gov.it ed allegando la prevista documentazione per il riconoscimento oppure accedendo alla propria area riservata del portale senza necessità di allegare alcuna documentazione.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata **entro il 31 luglio 2019, esclusivamente** con una delle suindicate modalità.

ELENCO DELLE CASELLE PEC

delle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle entrate-Riscossione

ESCLUSIVAMENTE dedicate alla ricezione delle **Dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata**

Direzione Regionale	PEC
Abruzzo	definizione2018.abruzzo@pec.agenziariscossione.gov.it
Basilicata	definizione2018.basilicata@pec.agenziariscossione.gov.it
Calabria	definizione2018.calabria@pec.agenziariscossione.gov.it
Campania	definizione2018.campania@pec.agenziariscossione.gov.it
Emilia Romagna	definizione2018.emiliaromagna@pec.agenziariscossione.gov.it
Friuli Venezia Giulia	definizione2018.friuliveneziagiulia@pec.agenziariscossione.gov.it
Lazio	definizione2018.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it
Liguria	definizione2018.liguria@pec.agenziariscossione.gov.it
Lombardia	definizione2018.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it
Marche	definizione2018.marche@pec.agenziariscossione.gov.it
Molise	definizione2018.molise@pec.agenziariscossione.gov.it
Piemonte Valle d' Aosta	definizione2018.piemontevalleaosta@pec.agenziariscossione.gov.it
Puglia	definizione2018.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it
Sardegna	definizione2018.sardegna@pec.agenziariscossione.gov.it
Trentino Alto Adige	definizione2018.trentinoaltoadige@pec.agenziariscossione.gov.it
Toscana	definizione2018.toscana@pec.agenziariscossione.gov.it
Umbria	definizione2018.umbria@pec.agenziariscossione.gov.it
Veneto	definizione2018.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it

N.B. Si rammenta che, in caso di invio di questa dichiarazione di adesione tramite PEC, è NECESSARIO allegare copia del documento di identità del dichiarante. Inoltre, nell'ipotesi di trasmissione da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate–Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, esclusivamente per dar seguito alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 sulla base delle ulteriori previsioni contenute nell'art. 16-bis del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019.

Il conferimento dei Suoi dati è, al fine di cui sopra, necessario. Il rifiuto al conferimento dei dati personali necessari per soddisfare la Sua richiesta comporta l'impossibilità di darvi seguito.

I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità.

AdeR potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla richiesta.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebitto, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento – Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati – con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziariscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.